

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Pas à Pas, che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede operativa dell'Associazione è sita in Genova e la stessa potrà avvalersi anche degli spazi concessi da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie attività.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Finalità e attività)

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha come finalità generale la facilitazione degli individui nell'acquisizione degli strumenti comunicativi (in primis linguistici), relazionali e sociali necessari al raggiungimento dell'autonomia individuale.

L'Associazione si impegna a promuovere la conoscenza e l'incontro tra le persone affinché possano condividere esperienze e creare legami per una piena partecipazione nella vita sociale e culturale.

Nel perseguire tali finalità, Pas à Pas mantiene un approccio che valorizza le abilità e le potenzialità di ciascun individuo, partendo dalle opportunità e dalle risorse presenti nel territorio, creando partnership con altri soggetti territoriali attivi e riducendo gli ostacoli al pieno sviluppo della coesione sociale.

2. L'associazione persegue pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**art.5 - l D.Lgs. 117/2017**), più in particolare:

- organizzazione e gestione di corsi di lingua italiana come L2, rivolti ad utenti non italofoni;
- organizzazione e gestione di corsi di lingue straniere;
- supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- supporto individuale allo studio;
- preparazione agli esami di accertamento del livello di Italiano L2;
- percorsi formativi inerenti alle tematiche focus dell'attività dell'Associazione;
- corsi di altre discipline (matematica, geografia, ed. ambientale, ecc).

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**art.5 - i D.Lgs. 117/2017**), più in dettaglio:
 - attività ludico-educative di aggregazione e socializzazione tra cui attività di conoscenza del territorio, di scambio interculturale, legate all'ambito sportivo;
 - eventi musicali, teatrali, proiezioni cinematografiche, iniziative sportive legate alla promozione dello scambio interculturale e linguistico.
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**art.5 - r D.Lgs. 117/2017**)
 - corsi di italiano L2;
 - preparazione agli esami di accertamento del livello di Italiano L2;
 - sportello legale;
 - orientamento al lavoro per stranieri/migranti.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**art.5 - v D.Lgs. 117/2017**)
 - partecipazione a eventi di sensibilizzazione sui temi della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**art.5 - z D. Lgs. 117/2017**)
 - gestione spazio Aula Studio in Vico Vigne 10r

L'Associazione svolge le sue attività nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutte le persone con cui entra in contatto, secondo i principi di democrazia e uguaglianza.

3. Le attività dell'associazione sono svolte principalmente in favore dei propri associati, ma altresì in favore di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 (Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. In caso di domande di ammissioni a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante della stessa.

L'ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, salvo che, per particolari motivi, valutati caso per caso dal Consiglio stesso, venga deliberata la gratuità della quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato, dopo il versamento della quota associativa da parte di quest'ultimo, ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Con il versamento della quota associativa, viene rilasciata la tessera sociale.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivarne la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Il socio e/o il volontario può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi che arrecano danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio e/o del volontario che si rende colpevole di atti di indisciplina, comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazioni di norme statutarie è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per posta elettronica all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà sul minore, ovvero da chi ne fa le veci;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - avere accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Il comportamento del socio e/o del volontario verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7 (Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 (Organi sociali, gratuità e durata)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo laddove eletto;
- Revisore legale dei conti laddove eletto.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. I membri del Consiglio Direttivo possono recedere dalla loro carica sociale mediante comunicazione scritta (ove indicare le motivazioni) da inviare al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Articolo 9 (Assemblea dei soci e validità delle Assemblee)

1) L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.

2) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario mediante avviso scritto da inviare agli associati tramite e-mail od ogni mezzo digitale che ne comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima rispetto alla data dell'assemblea. L'avviso deve contenere: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Le assemblee potranno essere svolte anche a distanza, fatto salve le osservazioni delle norme vigenti.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

In tali casi, il Presidente deve provvedere, nel rispetto delle modalità e dei tempi sopra citati, alla convocazione dell'assemblea e la stessa deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

6) L'Assemblea ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
- determinazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione dell'entità della quota sociale annua;
- ratifica delle esclusioni dei soci e/ dei volontari;
- approvazione del programma annuale e dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;
- eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
-sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e di coloro che sono rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità o in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le votazioni potranno essere effettuate anche per corrispondenza.

8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono immediatamente operative e riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato a svolgere le mansioni di segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a farne copia.

9) Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare le deleghe scritte di altri soci, sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati superiore o uguale a cinquecento.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

-approvazione di modifiche allo statuto, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o in delega);

-scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci (in proprio o in delega).

Articolo 10 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea e non inferiore a tre. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere;

– amministra l'associazione;

– predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 (Presidente dell'Associazione)

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
7. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Articolo 12 (Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 13 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo e risponde del proprio operato allo stesso.

A lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Monitora gli incassi e gestisce le entrate e le uscite del Patrimonio dell'Associazione, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - (Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 16 - (Risorse)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 17 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è depositato in formato cartaceo presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Può essere consultato da ogni associato.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla redazione dello stesso e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 18 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19 – (Libri sociali obbligatori)

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 (Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 22

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea straordinaria in data 8 ottobre 2020.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 287/014
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 08/10/2020 REGISTRATO IL 12/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0500816

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TLG21L000287014QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95171170103

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT.45557